



Regione Piemonte

**Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 48/2012
Seduta straordinaria**

OGGETTO: Definizione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'anno duemiladodici, addì 29 novembre, alle ore 21.00, presso la sede operativa dell'Ente Parco in via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All'appello risultano:

N. d'ordine	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Arnoldi Luisella	Presidente	X	
2	Repetto Danilo	Vice Presidente	X	
3	Mazzarello Eraldo	Consigliere	X	
4	Merlo Massimo	Consigliere		X
5	Spinelli Angelo	Consigliere	X	
TOTALI			4	1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell'Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Visto l'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Visto l'art. 23 del Piano di Tutela della Acque (P.T.A.) della Regione Piemonte.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la nota prot. PNCM n. 1188 del 7/8/2008 trasmessa dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, con la quale è stato richiesto all'Ente Parco di provvedere con atto formale alla designazione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi all'interno del territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di seguito richiamato:

"164. Disciplina delle acque nelle aree protette.

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione."

Dato atto che l'Ente Parco in attuazione della suddetta nota ha avviato un procedimento istruttorio interno per la predisposizione di una relazione tecnica e relativa cartografia di riferimento per la designazione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Vista la D.G.E. n. 62/2009 "Prima adozione del Piano di definizione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo", con la quale è stata adottata la documentazione di definizione delle acque non captabili al fine della successiva trasmissione all'Autorità di bacino, così come previsto dalla normativa.

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Po pervenuta all'Ente Parco con nota prot. PNCM n. 601 del 12/6/2012, che evidenzia come, "dall'esame degli allegati tecnici si possa esprimere una valutazione positiva in quanto la delimitazione in oggetto risulta coerente con gli obiettivi generali di tutela della risorsa idrica del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po e con la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico e ideologico dei corpi idrici interessati".

Dato atto delle finalità consultive, propositivi e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione previste dall'art. 18, comma 3 della L.R. n. 19/209 e s.m.i. per la Comunità delle Aree protette.

Vista la deliberazione della Comunità delle Aree protette n. 16/2012 "Adozione di un Piano di definizione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Determinazioni in merito", con la quale è stato espresso un favorevole intendimento in merito alla definizione proposta dal Consiglio dell'Ente Parco delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate se non per finalità idropotabili a uso domestico o agrituristico.

Preso visione dei contenuti della documentazione tecnica e cartografica di definizione delle acque non captabili necessarie alla conservazione degli ecosistemi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, allegata alla presente.

Dato atto che i corsi d'acqua inclusi nella delimitazione delle acque non captabili rappresentano, per la maggior parte, un elemento altamente qualificante del Bacino dal punto di vista ecologico-ambientale, presentando i livelli qualitativi biochimici più elevati di tutto il Sito di Importanza Comunitaria, tenendo conto del carattere spiccatamente stagionale delle portate e la tipologia del mezzo, localmente mediamente ricco di nutrienti in funzione della copertura arborea.

Dato inoltre atto che il reticolo dei piccoli e medi affluenti, anche di minima portata, inclusi nella suddetta delimitazione rappresenta il naturale e indispensabile serbatoio per i corsi d'acqua principali (Piota, Gorzente e Lemme) insistenti sul territorio protetto e come lo sfruttamento aggiuntivo di questa risorsa comprometterebbe irrimediabilmente l'ecosistema fluviale a valle, fondamentale per l'approvvigionamento di acqua potabile da parte delle popolazioni residenti della zona.

Ritenuto pertanto di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee ricomprese nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate se non per finalità idropotabili a uso domestico o agrituristico, così come meglio definito nella documentazione tecnica e cartografica, allegata alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., è stato espresso il parere favorevole del Direttore F.F. dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità tecnica.

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, vista l'urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee ricomprese nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate se non per finalità idropotabili a uso domestico o agrituristico, così come meglio definito nella documentazione tecnica e cartografica, allegata alla presente;

di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Direzione Ambiente e al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte, al Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture della Provincia di Alessandria, ai Comuni del Parco, alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo per gli opportuni adempimenti di competenza;

di adottare, vista l'urgenza, la presente deliberazione con immediata esecutività.

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato 1: documentazione tecnica e cartografica acque non captabili.